



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SUCCESSIVO RECUPERO DI RIFIUTI
LEGNOSI CER 20.01.38 “LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137*”,
CER 15.01.03 “IMBALLAGGI IN LEGNO” E CER 19.12.07 “LEGNO DIVERSO DA
QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19.12.06*”**

CAPITOLATO TECNICO

1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e successivo avvio a effettivo recupero dei seguenti rifiuti legnosi:

- CER 20.01.38 “*legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37**” quantità annua stimata 3.400 ton.;
- CER 15.01.03 “*imballaggi in legno*” quantità annua stimata 10 ton.;
- CER 19.12.07 “*legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06**” quantità annua stimata 90 ton.

L'Appaltatore non avrà titolo ad alcun indennizzo qualora, nel corso di validità del contratto, non si raggiungessero tali quantitativi.

I rifiuti sopracitati saranno stoccati (R13) presso l'impianto di Alto Vicentino Ambiente Srl (di seguito anche AVA) sito in Schio (VI), Via Lago di Molveno n° 23.

Il carico dei mezzi avverrà a cura di AVA, mentre il prelievo ed il conferimento all'impianto di destino avverrà a cura dell'Appaltatore tramite i propri mezzi autorizzati con formulari di accompagnamento del rifiuto emessi da AVA. L'Appaltatore potrà avvalersi di vettori terzi autorizzati per l'effettuazione del servizio di trasporto.

2 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- I) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

3 - REQUISITI SPECIALI

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a) ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente all'appalto in oggetto;
- c) capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo derivante dall'esecuzione del servizio di trasporto/recupero rifiuti legnosi, negli ultimi tre esercizi (2017,2018,2019), pari ad almeno € 200.000,00;
- d) capacità tecnico-professionale:
 - per trasporto rifiuti:
 - d1) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 1 classe D (o superiore) per i CER 20.01.38 e 15.01.03; categoria 4 classe F (o superiore) per il CER 19.12.07;
 - d2) iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto terzi. Si precisa che il conto proprio sarà ammesso solo nel caso in cui il trasporto sia effettuato dalla stessa ditta incaricata del servizio di recupero;
 - d3) possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in Euro 5, ai sensi all'allegato 1 del DM 13 febbraio 2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM), da utilizzarsi per

l'espletamento del servizio. A tal fine, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe euro);

per recupero rifiuti:

d4) impianto di destino (proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti oggetto di appalto R3 o R12 (l'attività di R12 deve essere propedeutica alla successiva attività di R3 a destino finale). Si precisa che è ammessa altresì l'attività di R13 (messa in riserva) solo se propedeutica alle attività di recupero R3 o R12 effettuate nel medesimo impianto.

Nel caso in cui l'impianto di destino non sia in gestione del concorrente, si richiede l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 8;

d5) l'impianto di destino dotato di idoneo sistema di pesatura certificato sottoposto a taratura periodica. L'Appaltatore dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla consegna della documentazione relativa alla taratura e certificazione del sistema di pesatura dell'impianto di destino.

Si precisa, infine, che in caso di soggetto partecipante in una qualunque forma di associazione (RTI, Consorzio ordinario), i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti rispettivamente:

- dal singolo componente del R.T.I.: in riferimento ai requisiti di "ordine generale" (a) e di "idoneità professionale" (b);
- cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dall'impresa capogruppo nella misura minima maggioritaria: in riferimento ai requisiti di "capacità economico-finanziaria" (c);
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di trasporto: in riferimento ai requisiti di "capacità tecnica e professionale" (d1 - d2 - d3);
- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di recupero: in riferimento ai requisiti di "capacità tecnica e professionale" (d4 - d5).

4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna del servizio – presumibilmente dal 01/07/2020 al 30/06/2021 - fatta salva la facoltà di rinnovo esercitabile da questa SA per l'ulteriore periodo di 1 (uno) anno alle medesime condizioni tecnico-economiche già contrattualizzate; in tal caso, AVA comunicherà all'Appaltatore per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 30 (trenta) giorni prima della sua naturale scadenza. In mancanza di suddetta comunicazione, il contratto terminerà alla scadenza del primo anno, senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere.

L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di 2 (due) anni, mentre la S.A., alla scadenza del primo anno non è vincolata a proseguire con il contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento; in tal caso, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

5 - IMPORTO TOTALE D'APPALTO E VALORE DEL CONTRATTO

L'importo presunto del contratto per il periodo di durata di 1 (uno) anno ammonta a €245.000,00 oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto da trattare.

Considerate le modalità operative del servizio l'importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali viene valutato pari a € 0 (zero).

L'importo presunto massimo del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in totali

€490.000,00 oltre IVA di legge per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo del contratto per 1 (uno) ulteriore anno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto di appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minore prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara, pari a €/ton. 70,00 oltre IVA di legge.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il contratto di appalto sarà stipulato a misura. Il prezzo offerto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti complessivamente trattato.

7 – CAUZIONI E GARANZIE

Il candidato concorrente dovrà produrre, in sede di gara, garanzia fideiussoria provvisoria di €4.900 (quattromilanovecento/00) pari a 2% dell'importo presunto di contratto, costituita a scelta dell'offerente, da cauzione o fideiussione, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore risponderà direttamente e in via esclusiva dei danni causati a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimane a suo carico il completo risarcimento dei terzi. E' fatto obbligo all'Appaltatore accendere e mantenere, per tutta la durata contrattuale, una specifica polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT; a tale proposito, egli dovrà fornire ad AVA, prima di iniziare l'esecuzione, copia delle polizze assicurative e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

8 – CORRISPETTIVO

Il contratto sarà stipulato a misura. La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente, a consuntivo, a mezzo bonifico bancario con pagamento a 60 (sessanta) gg. d.f.f.m.

Alto Vicentino Ambiente srl rientra nell'ambito di applicazione del cd. Split Payment. Le fatture relative alla prestazione contrattuale dovrà/dovranno contenere la seguente annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 – Split Payment".

Il prezzo unitario espresso in €/ton risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore si intende fisso per tutta la durata del contratto.

Ai fini commerciali e fiscali farà fede il peso accettato presso l'impianto di destino, qualora lo stesso sia rientrante nelle normali tolleranze rispetto a quello rilevato in partenza dalla pesa di AVA.

Eventuali anomalie tra i pesi in partenza e quelli a destino non rientranti nelle normali tolleranze dovranno essere puntualmente verificati entro i termini previsti per le annotazioni di Legge tra i rispettivi impianti.

9 – MODALITA' TECNICO-OPERATIVE

La pianificazione settimanale dei viaggi avverrà previo accordo scritto tra l'Appaltatore e l'ufficio ricevimento di AVA Via Lago di Molveno n. 23, con un minimo di 24 ore di anticipo rispetto alla data concordata del prelievo, e secondo i seguente orari:

GIORNO	ORARIO PRELIEVO
Lunedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Martedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Mercoledì	07,30–12/13,00 – 17,30
Giovedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Venerdì	07,30–12/13,00 – 17,30
Sabato	07,30 – 13,00

Il carico dei rifiuti sui mezzi dell'Appaltatore sarà effettuato da AVA attraverso gru a pinza. Di norma si prevedono c.a. 4-5 viaggi/ritiri alla settimana relativi al CER 20.01.38, per gli altri CER la frequenza di prelievo è più diluita e sarà effettuata a chiamata. Tutti i trasporti dei rifiuti saranno accompagnati da formulario di identificazione emesso da AVA e saranno effettuati a cura dell'Appaltatore, direttamente o attraverso trasportatori terzi autorizzati.

Successivamente alla stipula del contratto, eventuali variazioni relative ai soggetti incaricati al trasporto dovranno essere preventivamente comunicate al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) almeno con 72 ore di anticipo, al fine di consentire la verifica delle autorizzazioni e il rispetto delle norme di accesso all'impianto di via Lago di Molveno. Durante il trasporto a destino i rifiuti dovranno essere protetti dalle precipitazioni atmosferiche.

10 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà assicurare i ritiri con continuità, salvo comprovati casi di forza maggiore preventivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore ed è a suo carico l'ottenimento dell'autorizzazione alla circolazione nei giorni festivi e di divieto previsti dalle disposizioni normative in materia di trasporto di cose.

Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, l'Appaltatore dovrà trasmettere ad AVA un report riepilogativo per via telematica (mail: ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it) datato e sottoscritto, indicante per ogni conferimento le seguenti informazioni:

- produttore di partenza;
- trasportatore;
- il numero del formulario di identificazione del rifiuto;
- la data di conferimento;
- il peso del rifiuto a destino.

11 – SUB APPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Sarà consentito il subappalto alle condizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente intendesse avvalersi del sub-appalto, in sede di offerta dovrà obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori individuati.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto.

In caso di inottemperanza a tali divieti, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

12 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, assicurativa e previdenziale.

L'Appaltatore dovrà agire per tutte le attività conformemente alle norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e conseguentemente applicare le misure di prevenzione e protezione stabilite.

L'Appaltatore dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla consegna della seguente documentazione:

- attestazione comprovante che tutti i lavoratori impiegati risultano in possesso della necessaria informazione e formazione professionale, nonché dei necessari DPI a norma di Legge;
- schema e nominativi della propria organizzazione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- sottoscrizione condivisa del DUVRI promosso ed emesso da AVA.

13 - INFRAZIONI E APPLICAZIONE DI PENALITÀ

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi che potranno determinare la risoluzione del contratto come di seguito previsto, l'Appaltatore sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penali:

INADEMPIMENTO	PENALITA' APPLICATA
per mancato ingiustificato ritiro di ciascun prelievo	€/cad 100,00 (cento/00)
per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni	€/giorno 50,00 (cinquanta/00)
per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità dell'infrazione)	da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00)

AVA procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, mediante posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m.

AVA si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui le inadempienze dell'Appaltatore fossero tali da compromettere l'esecuzione del servizio, AVA avrà la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale stimato del materiale ceduto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni.

14 – VIGILANZA E CONTROLLO

AVA potrà effettuare controlli e vigilare sull'operato dell'Appaltatore, disponendo, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione del contratto.

AVA potrà chiedere l'accesso, nonché eventuale estrazione gratuita di copia, della documentazione relativa all'esecuzione del contratto, in particolare dei titoli autorizzativi necessari all'esercizio della propria attività.

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature,

documenti ecc... da parte dell'Appaltatore costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e potrà dare adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di AVA.

15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dall'ordinamento vigente, AVA potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
2. grave e ripetuta inottemperanza dell'Appaltatore alle prescrizioni di legge o a quelle impartite da AVA per l'esecuzione del contratto;
3. revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto di contratto;
4. inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto, con invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto risultati soddisfacenti;
5. se l'Appaltatore ostacola con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenta ripetute riserve che risultino chiaramente infondate;
6. impossibilità di prelievo e conferimento presso l'impianto di destino per più di 48 ore consecutive;
7. cessione non autorizzata del contratto;
8. fallimento o amministrazione controllata dell'Appaltatore;
9. scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
10. nei casi previsti dalla normativa vigente applicabile.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, AVA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le spese derivanti dalla risoluzione stessa.

16- RECESSO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Appaltatore, con un congruo preavviso rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, AVA riconoscerà all'Appaltatore il compenso pattuito per il servizio svolto fino a quel momento.

L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per l'Appaltatore neppure a titolo di risarcimento del danno.

17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto competente a decidere è il tribunale di Vicenza (VI).

05.03.2020

Redattore capitolato

Geom. Enrico Dal Prà

Responsabile Settore Recupero

